

COMUNE DI ZEVIO
PROVINCIA DI VERONA

REP. N. _____ del _____

Schema di contratto per la concessione della gestione della Farmacia Comunale di Zevio
CIG 8878513CB2

Valore del contratto: € _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di _____ in Zevio, nella Casa Comunale, sita in
Via Ponte Perez 2, avanti a me _____, Segretario Comunale e Ufficiale Rogante,
espressamente autorizzato dalla legge, ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; ==

I contraenti, senza l'assistenza dei testimoni perché non previsti dagli artt. 47 – 48 della Legge n.
89/1913, come modificati dall'art. 12 della Legge n. 46/2005 e non richiesti né da me ufficiale
Rogante, né da alcune delle parti, si sono costituiti personalmente nelle persone dei Sigg.ri:

_____, nato a _____, il _____, Responsabile del Servizio di _____ del
Comune di Zevio, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Zevio che
rappresenta, Codice Fiscale 00660750233 in forza del Decreto Sindacale n. _____ del _____,
adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che, seppur non allegato, costituisce parte integrante del
presente atto e viene unitamente custodito;

_____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire alla stipula
del presente atto in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, con sede legale
in _____, via _____, P.IVA _____

I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo, rinunciano tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo atto;

Premesso che:

- con determina a contrarre n. ____ del ____ del Responsabile del Servizio di _____ del Comune di Zevio sono stati approvati il bando di gara e la relativa documentazione riguardo l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale e gli standard minimi per la Carta della qualità dei servizi della Farmacia comunale ed è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") per l'affidamento in concessione della gestione dell'attività di farmacia comunale già funzionante, da svolgersi nell'immobile di proprietà comunale sito in Zevio, frazione Santa Maria;
- all'esito della procedura di gara, è stato dichiarato aggiudicatario della concessione l'operatore economico _____;
- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
- l'aggiudicatario ha prestato la garanzia definitiva e stipulato la polizza assicurativa, meglio descritte nel presente contratto;
- è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario con esito positivo;
- è stata richiesta ed ottenuta la certificazione prescritta in materia di antimafia giusto D.Lgs. 159/2011;
- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi,

TUTTO CIO' PREMESSO:

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Le premesse e gli atti amministrativi ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Art. 1. Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione di tutti i servizi presso la farmacia comunale del Comune di Zevio sita in frazione Santa Maria.

Il Servizio costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nella carta della qualità dei servizi della farmacia, delle attività correlate alla farmacia aperta al pubblico di cui, a titolo esemplificativo:

- la vendita al pubblico e la dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, di profumeria ed erboristeria, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti dietetici e alimentari per patologie specifiche, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;
- la vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
- le altre attività complementari indicate nel documento contenente gli standard minimi per la Carta della qualità dei servizi della Farmacia.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono le necessarie ed obbligate dotazioni strumentali.

Il Concessionario è, altresì, tenuto a svolgere tutte le attività e prestazioni oggetto della proposta tecnica, che integra il capitolato speciale d'appalto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "Farmacia comunale" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni forma di pubblicità della stessa.

Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475.

Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a istituire.

Art. 2. Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a far data dall'effettiva consegna dei locali.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, il concessionario avrà comunque l'obbligo di proseguire nella gestione della concessione anche oltre la scadenza del termine di durata della stessa di cui al comma 1 del presente articolo ed alle condizioni originarie, fino a quando il Comune non avrà provveduto ad affidare una nuova concessione e comunque fino al limite massimo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto di concessione.

Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune.

Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

La cessazione anticipata del rapporto per fatti imputabili al concessionario comporta la revoca dell'affidamento, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia comunale e legittima il Comune ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Art. 3. Titolarità della Farmacia

Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica, mentre il concessionario è titolare dell'Azienda commerciale.

Art. 4. Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto, è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto, fatte salve le ipotesi autorizzate di affidamenti di parte dei servizi in subappalto ai sensi dell'art. 12 del capitolato speciale di appalto.

Art. 5. Locali ed oneri ad essi connessi

L'esercizio della Farmacia avrà luogo nei locali di proprietà comunale individuati nell'allegata planimetria, ubicati nella frazione di Santa Maria di Zevio, in via 1° Maggio 8°. Il concessionario si impegna ad attivare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua etc.).

Il concessionario, dovrà consegnare prima della stipula del contratto la "Documentazione di valutazione dei rischi DVR" inerenti alla propria attività ai sensi degli art. 28 /29 / 30 sezione 2 Decreto Legislativo 81/08.

Inoltre, ogni qualvolta il Concessionario procederà a degli interventi di manutenzione straordinaria, dovrà redigere a proprie spese un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Rimangono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla conduzione dell'immobile richieste e documentate dal Concedente, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché imposte e tasse previste per legge.

Sarà a carico del Concessionario l'assicurazione per i danni derivati dall'uso dei locali senza che, in caso di sinistro, si possa accampare alcun obbligo a carico del Concedente. Si rimanda a quanto previsto all'art. 20 del capitolato speciale di appalto.

Art. 6. Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, gravano sul Concessionario tutti gli oneri posti a suo carico dall'art. 4 del capitolato speciale di appalto.

Art. 7. Oneri a carico del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

Il gestore è obbligato a prestare il servizio affidato nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Il gestore si impegna e si obbliga altresì a mantenere per tutta la durata del contratto, a sue spese, locali ed attrezzature idonei al servizio in conformità alla normativa vigente nonché alle prescrizioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e di destinazione urbanistica dell'immobile. Il gestore, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del contratto, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza secondo la disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e regolamento che disciplinano il settore farmaceutico.

Il concessionario si obbliga all'apertura della farmacia nella giornata di sabato e la domenica e i festivi secondo le turnazioni concordate con le altre farmacie.

Il gestore si impegna altresì a redigere, entro 180 giorni dalla data di stipula del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, una "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" e a rispettare i contenuti della stessa.

Si rimanda a quanto previsto nell'art. 6 del capitolato speciale di appalto.

Art. 8. Controlli e verifiche

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

Il Concessionario, o suo delegato, ha diritto di essere presente all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Qualora nel corso di verifiche sullo svolgimento del servizio siano riscontrate inadempienze valutate di lieve entità, il Comune diffiderà formalmente il gestore ad attenersi al corretto assolvimento dei compiti contrattuali, oltre che quelli previsti dalla normativa di settore. Il tutto indipendentemente dai provvedimenti di competenza del Comune.

Art. 9. Interruzione del Servizio

L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASL territorialmente competente.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 10. Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto

quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

Art. 11. Obblighi del Comune

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario, si impegna a:

- a) favorire l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza;
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo.

Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 5 del capitolato speciale di appalto.

Art. 12. Pagamento dei corrispettivi

I proventi della gestione saranno interamente attribuiti al concessionario che corrisponderà al Comune i seguenti importi:

- canone di concessione fisso su base annuale, di cui all'art. 16, del capitolato speciale di appalto, pari ad € 48.000,00, oltre IVA se dovuta, da versarsi in 12 rate mensili anticipate entro il giorno 5 di ogni mese, di importo pari ad € 4.000,00, oltre IVA se dovuta, cadauna;

- canone di concessione variabile, di cui all'art. 16, del capitolato speciale di appalto, da calcolarsi su base annua sui ricavi di vendita al netto dell'IVA realizzati dalla gestione della farmacia, secondo le seguenti modalità:

Scaglione	Percentuale di calcolo
Ricavi tra 0 ed € 300.000,00	___,___%
Ricavi superiori ad € 300.000,00 e sino ad € 600.000,00	___,___%
Ricavi superiori ad € 600.000,00	___,___%

L'importo relativo al canone variabile di concessione dovrà essere versato in unica rata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

A tal fine il concessionario dovrà fornire al Comune concedente, entro il mese di febbraio di ogni anno, copia fotostatica dei registri dei corrispettivi (o altro registro equivalente) dell'anno precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile le informazioni necessarie per la determinazione del canone annuale variabile.

Il ritardo rispetto ai termini previsti dai precedenti commi del presente articolo nel versamento anche di una sola rata comporterà la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

Art. 13. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice e dell'art. 15 del capitolato speciale di appalto, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia definitiva, escutibile a prima richiesta, costituita ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, nella misura del doppio dell'importo annuale del canone fisso di concessione di cui al precedente art. 15, polizza fideiussoria bancaria/assicurativa n. _____, emessa in data _____, da _____.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 15 del capitolato speciale di appalto.

Art. 14. Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale di appalto, il Concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa n. _____ del giorno _____ con _____.

Il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione idonea documentazione comprovante il rinnovo delle coperture assicurativa per tutti gli anni di durata della concessione.

Art. 15. Osservanza di leggi e regolamenti

Il Concessionario dovrà eseguire tutto quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle clausole contenute nel capitolato.

Inoltre, il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai lavori oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché previsti dal Codice di comportamento del Comune di Zevio consultabile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 06 marzo 2014.

Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 16. Risoluzione del rapporto per altre cause

Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario sarà tenuto a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario").

Art. 17. Inadempimenti e penalità

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente contratto oppure derivanti dal capitolato speciale di appalto o dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21 del capitolato speciale di appalto.

Art. 18. Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., nelle ipotesi di cui all'art. 22 del capitolato speciale di appalto.

Art. 19. Condizioni ambientali

Con la firma del contratto il Concessionario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze annesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto.

Art. 20. Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione dello stesso.

Art. 21. Cessazione della gestione del servizio

Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, il gestore sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dal Comune (di seguito anche "NUOVO GESTORE") od al Comune stesso, di esercitare il servizio di gestione della farmacia comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio dell'azienda.

All'atto della riconsegna del servizio, il gestore sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune stesso, al nuovo gestore che:

- l'immobile comunale ed i beni che hanno costituito oggetto della concessione che restano di proprietà comunale siano in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi (si rinvia agli artt. 8 e 23 del capitolato speciale d'appalto);
- siano stati adempiuti tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, siano stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, siano stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge.

Alla scadenza della concessione o nelle altre ipotesi di risoluzione anticipata trovano applicazione le

previsioni degli articoli 8 e 23 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 22. Tracciabilità dei flussi finanziari

In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguiti senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo sopra citato.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Zevio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 23. Trattamento dei dati

Per lo svolgimento del servizio il Comune di Zevio e il concessionario agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi,

connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://comune.zevio.vr.it/>.

Art. 24. Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Verona.

Art. 25. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica del concessionario.

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Qualora per effetto di nuove e diverse disposizioni legislative nazionali/regionali dovesse essere modificato l'attuale assetto di distribuzione/contabilizzazione/fatturazione dei farmaci, le parti si danno reciprocamente atto che si procederà alla rinegoziazione delle clausole economiche del presente contratto. Nell'ipotesi in cui non si dovesse raggiungere alcun accordo si procederà alla risoluzione del contratto entro sei mesi dal verificarsi dell'evento modificativo senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato si applicano le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura proporzionale, € _____, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. e ii., e all'imposta di bollo di € _____, perché contratto redatto in

formato elettronico (art.1, punto 1 bis DPR 642/1972, modificato dal DM 22.2.2007).

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Zevio, ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia.

Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono con apposizione da parte dei componenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii. e ai sensi dell'art. 1, comma1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Io sottoscritto ufficiale rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse. L'originale del presente contratto è formato e stipulato in modalità elettronica, a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto _____ pagine a video fin qui in tal formato.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE